

ALL. 2

21 APR. 2026

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON

STATUTO

STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON

[Signature]
1

INDICE

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

| | |
|-----------------------------|---|
| Art. 1 – Costituzione | 5 |
| Art. 2 - Fini Istituzionali | 6 |
| Art. 3 - Durata e Sede | 6 |

TITOLO II I SOGGETTI

| | |
|--|----|
| Art. 4 – Affiliazione | 6 |
| Art. 5 - Doveri degli Affiliati | 7 |
| Art. 6- Diritti degli Affiliati | 7 |
| Art. 7 - Rinnovo dell'Affiliazione | 7 |
| Art. 8 - Cessazione di Appartenenza alla FITri | 7 |
| Art. 9 - I Tesserati | 8 |
| Art. 10 - Diritti e Doveri dei Tesserati | 8 |
| Art. 11 - Gli Atleti | 9 |
| Art. 12 - Gli Ufficiali di Gara | 10 |
| Art. 13 - I Tecnici Sportivi | 10 |
| Art. 14 – Sanzioni | 10 |

TITOLO III ORDINAMENTO

CAPO I ORGANIZZAZIONE FEDERALE

| | |
|--|----|
| Art. 15 -Organi ed Organismi della FITri | 11 |
|--|----|

CAPO II
SEZIONE I
GLI ORGANI CENTRALI

| | |
|--|----|
| Art.16 - L'Assemblea Nazionale | 12 |
| Art.17 - Validità delle Assemblee Nazionali | 14 |
| Art. 18 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria | 14 |
| Art.19 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria | 15 |
| Art. 20 - Partecipazione all'Assemblea e Diritto di Voto | 15 |
| Art. 21- Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale | 17 |
| Art. 22 - Modifiche dello Statuto | 17 |
| Art. 23 - Scioglimento della FITri | 18 |
| Art. 24 - Il Presidente della Federazione | 18 |
| Art. 25 - Il Past President | 19 |
| Art. 26 - Il Consiglio Federale | 19 |
| Art. 27 - Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni | 20 |
| Art. 28 - Competenze del Consiglio Federale | 20 |
| Art. 29 - Decadenza del Consiglio Federale | 21 |
| Art. 30 - Integrazione del Consiglio Federale | 22 |
| Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti | 22 |
| Art. 32 - Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti | 23 |
| Art. 33 - Modalità di Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti | 23 |
| Art. 34 - Il Segretario Generale | 23 |

SEZIONE II
ORGANI TERRITORIALI

| | |
|--|----|
| Art. 35 - Organi Periferici – Competenze | 24 |
| Art. 36 – Il Delegato Regionale | 24 |
| Art. 37 - Il Delegato Provinciale | 24 |
| Art. 38 - L'Assemblea Regionale | 25 |
| Art. 39-Attribuzioni dell'Assemblea Regionale | 26 |
| Art. 40 - Il Presidente del Comitato Regionale | 26 |
| Art. 41 - Il Comitato Regionale | 26 |
| Art. 41.bis – Il Consiglio Regionale | 27 |

SEZIONE II
ORGANI DI GIUSTIZIA

| | |
|---|----|
| Art. 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale | 28 |
| Art. 43 - Competenza dei Giudici Sportivi | 30 |
| Art. 44 – Il Tribunale Federale | 30 |
| Art. 45 - La Corte Federale d'Appello | 30 |
| Art. 46- La Commissione Federale di Garanzia | 31 |
| Art. 47 – Il Procuratore Federale | 31 |

Mani

CAPO III

LA COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICI

| | |
|--|----|
| Art. 48 La Commissione Nazionale Giudici | 32 |
|--|----|

TITOLO IV

CARICHE FEDERALI

| | |
|--------------------------------------|----|
| Art. 49 - Requisiti di Eleggibilità | 33 |
| Art. 49 bis - Gratuità delle cariche | 34 |
| Art. 50 - Incompatibilità | 34 |
| Art. 51 - Durata delle Cariche | 34 |
| Art. 52 - Candidature | 34 |

TITOLO V

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

| | |
|---------------------------------|----|
| Art. 53 - Patrimonio | 35 |
| Art. 54 - Esercizio Finanziario | 35 |

TITOLO VI

NORME GENERALI

| | |
|--|----|
| Art. 55 - Collegio di Garanzia dello Sport | 36 |
| Art. 56 - Arbitrato Federale | 36 |
| Art. 57 - Disposizioni di Attuazione | 37 |
| Art. 58 - Efficacia del Presente Statuto | 37 |

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1- Costituzione

1.01 La Federazione Italiana Triathlon (FITri) costituita dalle società, dalle associazioni sportive e dai loro tesserati che praticano l'attività sportiva tridisciplinare composta dalle seguenti discipline: nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzione di continuità e/ o in modo alternato, purché nel rispetto della sequenza iniziale prevista e dando luogo ad un'unica misurazione cronometrica finale. Rientrano altresì nelle discipline sportive di pertinenza della FITri, il Duathlon (corsa, ciclismo, corsa), il Triathlon Invernale o Winter Triathlon (corsa, ciclismo e sci di fondo), l'Aquathlon (corsa, nuoto e corsa), il Cross Triathlon e il Paratriathlon, l'Aquabike, lo Swimrun e Hyathlon.

1.02 La FITri è un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal CONI in qualità di federazione sportiva nazionale ed è dotata, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso. La FITri è in rapporto federativo con il CONI, quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA).

1.03 La FITri è dotata di personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.lgs. n. 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni

1.04 La FITri è affiliata agli Organismi Internazionali competenti: Europe Triathlon - ETU, e World Triathlon, nel cui ambito svolge attività internazionale ed è l'unica organizzazione autorizzata a svolgere in Italia le attività sportive di cui al precedente comma.

1.05 La FITri svolge la propria attività sportiva e le relative attività di promozione. In armonia, con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI anche in relazione della rilevanza pubblicitaria di specifici aspetti di tale attività, nonché della World Triathlon e dell'Europe Triathlon - ETU, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

1.06 L'attività della FITri è estranea ad ogni distinzione di religione, di politica, di razza, di sesso e non persegue fini di lucro.

1.07 La FITri è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale e si ispira al principio democratico ed al principio di libera partecipazione all'attività sportiva, anche a livello dilettantistico, da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

1.08 La FITri, inoltre, concorre con il CONI, all'attività di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico sportive. A tale scopo, la FITri aderisce incondizionatamente al Codice Sportivo Antidoping di NADOITALIA in applicazione del Codice Mondiale Antidoping.

1.09 La FITri si conforma ai Principi di giustizia sportiva del CONI ed osserva il Codice di comportamento sportivo del CONI.

1.10 La FITri perseguirà, comunque, il costante equilibrio di diritti e doveri tra lo sport di base e lo sport di vertice.

Art. 2 - Fini Istituzionali

2.01 Sono fini istituzionali della FITri:

a) l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva del Triathlon, del Duathlon, del Triathlon Invernale o Winter Triathlon, dell'Aquathlon, del Cross Triathlon, del Paratriathlon, dell'Aquabike dello Swimrun e dello Hyathlon.

b) lo sviluppo dell'attività agonistica a livello nazionale ed internazionale, nell'ambito delle direttive emanate dal CONI e dagli Organismi Internazionali competenti: World Triathlon ed Europe Triathlon-ETU;

c) la realizzazione di uno stabile collegamento tra tutti i praticanti le suddette attività;

d) lo sviluppo di relazioni con organizzazioni italiane ed estere aventi analoghe finalità;

e) l'organizzazione e lo svolgimento dei programmi necessari alla formazione ed al perfezionamento di atleti e tecnici.

Art. 3 - Durata e Sede

3.01 La durata della FITri è illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II I SOGGETTI

Art. 4-Affiliazione

4.01 Sono Affiliati alla FITri le società e le associazioni che intendono praticare, senza finalità di lucro, l'attività sportiva, a livello agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale, del Triathlon, del Duathlon, del Triathlon Invernale o Winter Triathlon, dell'Aquathlon, del Cross Triathlon, del Paratriathlon, dell'Aquabike dello Swimrun e dello Hyathlon, e le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.

4.02 Le società e le associazioni di cui al primo comma e che di seguito sono indicate come Affiliati, sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, o se delegato da quest'ultimo, del Consiglio Federale della FITri e devono essere regolamentate da uno statuto redatto nel rispetto della normativa vigente in materia, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto. Lo statuto deve ispirarsi al principio democratico e di pari opportunità e deve prevedere, altresì, l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.

4.03 I Gruppi Sportivi Militari rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

4.04 I requisiti e le procedure per l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

Art. 5 - Doveri degli Affiliati

5.01 Gli Affiliati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto ed i Regolamenti della FITri e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.

5.02 Gli Affiliati sono tenuti inoltre a far osservare ai propri iscritti, tesserati FITri, lo Statuto ed i Regolamenti della FITri, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.

5.03 Sono tenuti a mettere a disposizione della FITri gli atleti da questa selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane.

Art. 6- Diritti degli Affiliati

6.01 Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva nazionale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali;
- d) di usufruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dal Consiglio Federale.

Art. 7- Rinnovo dell'Affiliazione

7.01 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

Art. 8- Cessazione di Appartenenza alla FITri

8.01 Gli Affiliati cessano di appartenere alla FITri nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- d) per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo federale;
- d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli Organi di Giustizia;
- e) per mancata riaffiliazione annuale;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, adottata per la perdita dei requisiti previsti per l'affiliazione.

8.02 In ogni caso di cessazione, gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITri ed agli altri Affiliati.

8.03 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra, ed eventualmente soggetti, alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque, gli ex dirigenti delle società morose cessate non possono entrare a far parte della Dirigenza di altre società, fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della società Interessata.

8.04 La cessazione di appartenenza alla FITri comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

8.05 Contro la decisione di revoca o diniego di affiliazione o riaffiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 9 - I Tesserati

9.01 Le persone fisiche tesserate per la Federazione sono:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti federali;
- c) i dirigenti sociali;
- d) i medici sociali;
- e) gli ufficiali di gara ed i tecnici sportivi;
- f) i soci degli affiliati, i quali, ove non rientrino nelle categorie di cui ai punti precedenti saranno tesserati come soci sostenitori;
- g) i soci onorari della FITri;

9.02 Il rapporto di tesseramento con la FITri è costituito come segue:

- a) per i dirigenti federali all'atto dell'elezione o della nomina;
- b) per i dirigenti sociali, gli atleti, i medici, i tecnici sportivi ed i soci sostenitori degli Affiliati, con l'accettazione della domanda di affiliazione e/o riaffiliazione delle rispettive associazioni;
- c) per i giudici di gara all'atto del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali, avvenuto secondo le procedure di cui al Regolamento Organico;
- d) per i soci onorari previa delibera di ammissione dell'Assemblea Federale.

9.03 Gli atleti possono tesserarsi ed aderire alla FITri anche individualmente, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Organico. Il tesseramento individuale è consentito solo per singole gare o manifestazioni, e deve quindi, in tale modalità essere rinnovato di volta in volta.

Art. 10 - Diritti e Doveri del Tesserati

10.01 I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti federali;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti federali.

10.02 Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto ed i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive. Hanno il dovere di attenersi alle disposizioni del CONI ed a quelle della FITri impegnandosi altresì al rispetto del "Codice di comportamento sportivo" approvato dal CONI e del Codice di comportamento sportivo della FITri.

10.03 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

10.04 il tesseramento tramite società o associazione sportiva è valido per un anno e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per gli atleti uguale durata e attribuita al vincolo sportivo. Il vincolo

sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Nel corso dell'anno, il vincolo sportivo non può essere sciolto se non in casi tassativamente elencati e disciplinati dal regolamento organico.

10.05 Il tesseramento annuale cessa:

- ✓ per dimissioni del tesserato;
- ✓ per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- ✓ per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti Organi di Giustizia; nei casi previsti sub articolo 8;
- ✓ per mancato rinnovo del tesseramento.

10.06 Il tesseramento individuale cessa alle ore 24 del giorno in cui si conclude la gara o manifestazione per la quale è stato concesso, il tesseramento individuale, ancorché richiesto ed ottenuto più volte nel corso dell'anno agonistico, determina il carattere non continuativo dell'attività sportiva, con ogni effetto a ciò conseguente.

10.07 È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

10.08 È, inoltre, fatto divieto ai tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dilettantistici di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto incontri e/o gare e/o manifestazioni organizzati nell'ambito della FITri ovvero in quello della Federazione Internazionale Triathlon.

Art. 11- Gli Atleti

11.01 Gli atleti sono tesserati presso gli Affiliati alla FITri, ovvero individualmente, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

11.02 Essi devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO, del CONI, e della FITri, nonché quelli della World Triathlon ed Europe Triathlon-ETU, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

11.03 Gli atleti selezionati per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

11.04 Le atlete hanno il diritto alla maternità per un periodo complessivo di mesi cinque di cui 2/1 mese precedente il parto e 3/4 mesi successivi il parto. In tale periodo è garantito loro il mantenimento del rapporto con l'Associazione/Società Sportiva di appartenenza nonché il punteggio acquisito nel Rank nazionale per almeno un anno, ossia fino a loro rientro all'attività agonistica.

11.05 Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto, come le atlete di cui al precedente comma 11.04 e per il medesimo periodo, al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

Art. 12 - Gli Ufficiali di Gara

12.01 Gli Ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive, federali per assicurarne la regolarità.

12.02 Gli Ufficiali di gara svolgono le funzioni loro attribuite con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto ed i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

Art. 13 - I Tecnici Sportivi

13.01 I tecnici sportivi, inquadrati presso gli Affiliati nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché, i principi e le consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della Federazione.

13.02 Essi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO, del CONI e della FITri, nonché quelli di World Triathlon ed Europe Triathlon-ETU, purché non in contrasto con le norme, e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 14 - Sanzioni

14.01 Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FITri sono passibili delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia federale.

14.02 Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

14.03 Il Consiglio Federale può stabilire, a carico degli atleti tesserati individualmente, una cauzione a garanzia delle responsabilità derivanti dalla partecipazione degli stessi alla gara.

TITOLO III ORDINAMENTO CAPO I ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 15 - Organi ed Organismi della FITri

15.1 Gli organi federali si distinguono in:

- ✓ **ORGANI CENTRALI**
 1. l'Assemblea Nazionale;
 2. il Presidente della Federazione;
 3. il Consiglio Federale;
 4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 5. il Segretario Generale;
- ✓ **ORGANI TERRITORIALI**
 1. l'Assemblea Regionale;
 2. il Presidente del Comitato Regionale;
 3. il Consiglio Regionale;
 4. il Delegato Regionale;
 5. il Delegato Provinciale;
- ✓ **ORGANI DI GIUSTIZIA e PROCURA FEDERALE**
 1. Il Giudice Sportivo Nazionale;
 2. il Tribunale Federale;
 3. la Corte Federale di Appello - C.F.A.;
 4. La Procura Federale;
- ✓ **ALTRI ORGANISMI**
 1. La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNU);

CAPOII SEZIONE I GLI ORGANI CENTRALI

Art. 16- L'Assemblea Nazionale

16.01 L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi.

16.02 È indetta dal Consiglio Federale, ed è convocata dal Presidente della Federazione salvo i casi previsti dal presente Statuto.

16.03 È composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o dai loro delegati, regolarmente tesserati alla FITri e purché appartenenti al Consiglio Direttivo Societario, nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati aventi diritto al voto.

16.01 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato firmatari di apposite convenzioni con il CONI ai sensi della legge 78/2000 art. 6, le associazioni e le società che risultano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021e che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di 12 mesi precedente la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale federale stabilita dai programmi federali. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024. Ai fini dell'applicazione del presente comma è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito di programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021e riconosciuta dalla FITri.

16.05 La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e tecnici, eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati ed in attività, in seno alla propria società.

16.06 L'elettorato passivo, è riservato a coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti al successivo art. 49.

16.07 Le elezioni dei propri rappresentanti in seno a ciascuna società devono avvenire con criteri di democraticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

16.08 È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione inflitti dagli Organi di Giustizia in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea ed agli Affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione, o di tesseramento e/ o che risultino insolventi a qualunque titolo nei confronti della Federazione.

16.09 Al fine di consentire agli affiliati l'esercizio del diritto di voto anche nel caso di mancata partecipazione all'Assemblea Nazionale, è ammesso il rilascio di delega. Ciascun affiliato con diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro affiliato avente diritto a voto. La delega, depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea, è redatta in forma scritta su carta intestata, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'Associazione/Società dell'affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa e la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti o legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1500 associazioni e società votanti.

16.10 Non è ammesso il rilascio di deleghe da parte dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici a favore di altri rappresentanti atleti o tecnici. In caso di impedimento del rappresentante atleta o tecnico eletto è ammesso, in sua supplenza, colui che lo segue nella graduatoria dell'elezione interna alla società di appartenenza. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

16.11 Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori del Conti ed i componenti degli organi di giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega,

16.12 Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali sia centrali che periferiche.

16.13 L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.

16.14 È convocata dal Presidente o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, a mezzo raccomandata o pec spedita almeno 30 giorni prima dell'effettuazione; la convocazione deve indicare luogo, data, orario in prima ed in seconda convocazione e ordine del giorno.

16.15 In caso di Assemblea Straordinaria il termine è ridotto a 20 giorni. Alla convocazione deve essere allegata la tabella con indicazione degli aventi diritto a voto.

16.16 In caso di Assemblea elettiva la convocazione deve essere comunicata ad affiliati e tesserati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento. Oltre agli ulteriori mezzi di comunicazione, la convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r nonché pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Nel caso di Assemblea elettiva, le candidature devono essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di Inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

16.17 L'Assemblea Ordinaria elettiva deve essere preceduta dalle assemblee delle società affiliate per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto.

16.18 L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta sia nelle ipotesi previste dall'articolo 19 del presente Statuto, sia se richiesta, alternativamente:

- dalla meta più uno delle società aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;

- dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
- dalla metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale.

16.19 Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e tenuta entro 90 giorni dalla richiesta.

16.20 L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea, che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico. Nelle Assemblee Elettive il Presidente è indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea.

16.21 Funge da Segretario il Segretario Generale della FITri senza diritto di voto.

Art. 17- Validità delle Assemblee Nazionali

17.01 L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto e sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti- no Tecnici) e non sul numero dei voti.

17.02 L'Assemblea Elettiva ordinaria e straordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione se è presente almeno il 35% degli aventi diritto al voto fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 24.13.

17.03 L'Assemblea Straordinaria per le modifiche statutarie sarà validamente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto al voto.

17.04 Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

17.05 Il controllo dell'identità dei partecipanti e della validità delle deleghe, e compiuto dalla Commissione Verifica Poteri, all'uopo nominata dal Consiglio Federale, composta di minimo tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

17.06 I tre membri della Commissione Scrutinio sono eletti per acclamazione dall'Assemblea.

17.07 Né i membri della Commissione Verifica Poteri, né quelli della Commissione Scrutinio possono essere candidati alle cariche federali.

Art. 18 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

18.01 L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici estivi, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale garantendo le riserve di posti per i due componenti atleti, tra cui un uomo e una donna e per il componente tecnico, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le procedure e le modalità del Regolamento Organico;

b) nella medesima sessione elettiva, discute ed approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti a verifica della stessa assemblea alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;

c) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

19.01 L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) nel caso di parere negativo dei revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del CONI, approva -in assise riservata agli affiliati aventi diritto al voto i bilanci annuali approvati dal Consiglio Federale, assieme alla relazione del Presidente della Federazione;

b) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto, nel caso di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, laddove non già sostituito ai sensi del successivo articolo 31.01;

c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre per l'approvazione al CONI;

d) delibera sullo scioglimento della Federazione;

e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

19.02 L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art. 20 - Partecipazione all'Assemblea e Diritto di Voto

20.01 All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i Presidenti degli Affiliati o i loro Delegati, nonché i rappresentanti degli atleti e tecnici aventi diritto al voto individuati ai sensi del precedente art.16.

20.02 Il tesseramento individuale determina il carattere non continuativo dell'attività sportiva e non dà dunque diritto al voto.

20.03 Voti di Base - Ove si verifichino i requisiti di partecipazione con diritto di voto, all'affiliato è riconosciuto il voto di base così ripartito:

- 7 voti al Presidente di Società o suo Delegato;
- 2 voti al Rappresentante degli Atleti;
- 1 voto al Rappresentante dei Tecnici.

20.04 Voti Plurimi - Ad ogni Società titolare del voto di base ai sensi del precedente comma sono attribuiti voti aggiuntivi in merito all'attività agonistica effettivamente svolta. Saranno assegnati punteggi alle prime 100 ASD/SSD classificate nel Campionato Italiano di Società in ordine decrescente da 100 a 1, per ogni anno del quadriennio precedente l'anno in cui si celebra l'Assemblea, La sommatoria raggiunta nel quadriennio distribuirà i voti secondo il punteggio raggiunto:

- 20 voti aggiuntivi alle ASD/SSD con un punteggio totale da 300 a 400 punti.
- 10 voti aggiuntivi alle ASD/SSD con un punteggio totale da 100 a 299 punti.
- 20 voti, aggiuntivi alle ASD/SSD il/i cui atleta/i hanno ottenuto un PODIO Olimpico/Paralimpico (primi 3 classificati) nell'ultima stagione agonistica utile.

• 10 voti, aggiuntivi, alle ASD/SSD che hanno svolto attività internazionale al 31 dicembre dell'anno precedente l'effettuazione dell'Assemblea Nazionale, se quest'ultima si svolge l'anno successivo lo svolgimento dei Giochi Olimpici, o alla data dell'Assemblea Elettiva, se quest'ultima si svolge nello stesso anno dei Giochi Olimpici, secondo lo schema che segue:

| ATTIVITA' SPORTIVA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE E ELITE | RISULTATO OTTENUTO |
|--|---------------------|
| GIOCHI OLIMPICI/PARALIMPICI | dal 4° all'8° Posto |
| WTCS/WTPS | Podio (Primi 3) |
| WTC/WTPC | 1° Classificato |
| CAMPIONATI EUROPEI (Triathlon Olimpico e Sprint) | Podio (Primi 3) |
| CAMPIONATI EUROPEI PARALIMPICI | Podio (Primi 3) |
| GIOCHI OLIMPICI GIOVANILI | Podio (Primi 3) |
| GIOCHI OLIMPICI EUROPEI | Podio (Primi 3) |

I parametri inerenti all'attività internazionale non sono cumulabili tra loro e, pertanto, alle ASD/SSD che hanno ottenuto 2 o più risultati saranno attribuiti solo i voti aggiuntivi sulla base del risultato più importante.

20.05 Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Nazionali un numero di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati alle ASD/SSD aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna ASD/SSD potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Nel caso in cui le Società aventi diritto al voto siano inferiori a 500, si applica, come unico limite, quello che consente a ciascuna ASD/SSD di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

20.06 Nessuna società affiliata può esercitare nelle Assemblee Regionali o Provinciali un numero di voti superiore al 12% del totale dei voti attribuiti a tutte le società affiliate aventi sede nella Regione o nella Provincia cui si riferisce l'Assemblea. In caso contrario sarà effettuato un abbattimento dei voti al fine di non superare la soglia del 12%.

20.07 A soli ed esclusivi fini di agevolazione del computo, il voto di base è convenzionalmente fatto pari a 10.

20.08 Il totale dei voti così maturati è ripartito tra i rappresentanti delle diverse categorie, come segue:

- 70% dei voti al Presidente della Società o suo delegato;
- 20% dei voti al rappresentante degli atleti;
- 10% dei voti al rappresentante dei tecnici.

20.09 Nel calcolare le percentuali suddette, ove si palesasse necessario ricorrere ad arrotondamenti in eccesso od in difetto, si opererà nel seguente modo:

- se la parte centesimale è compresa tra 1 e 50 si arrotonderà per difetto (esempio 2,50 = 2);
- se la parte centesimale è compresa tra 51 e 99 si arrotonderà per eccesso (esempio 2,51 = 3).

20.10 Possono assistere all'Assemblea eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

Art. 21 Modalità di Deliberazione dell'Assemblea Nazionale

21.01 L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati, salvo diversa previsione espressa.

21.02 Le votazioni si svolgono, con sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, in ogni caso nel rispetto delle regole uniformi e le modalità disciplinate dalla Giunta Nazionale del CONI. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FITRI adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del Presidente, ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

21.03 Tutte le elezioni, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vicepresidente, dal Segretario della FITRI o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori), che viene eletto per acclamazione e per l'elezione necessaria a conferire eventuali cariche "ad honorem", devono avvenire mediante votazione per scrutinio segreto.

21.04 L'Assemblea Nazionale Elettiva procede con votazioni separate, e successive alle seguenti elezioni:

- a) Presidente della Federazione;
- b) il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati;
- d) 2 Consiglieri federali, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti;
- e) Un Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici.

Nell'elezione relativa ai Consiglieri Federali, i rappresentanti degli Affiliati degli atleti e dei tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva quota.

21.05 Le preferenze vengono espresse dai votanti su schede elettroniche separate per ciascuna delle quote di cui al precedente comma 21.04, sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati. È consentito ai titolari del diritto di non esprimere necessariamente preferenze fino a totale copertura dei posti disponibili all'interno del Consiglio federale. Non è consentito, pena nullità del voto, esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. Il Presidente Federale è eletto anche in caso di ballottaggio con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

21.06 Il regolamento organico disciplina modalità, termini e procedure per le votazioni e per gli scrutini.

Art. 22 - Modifiche dello Statuto

22.01 Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria presa alla presenza, in prima convocazione della metà più uno degli aventi diritto al voto (esclusi atleti e tecnici) e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, con la presenza di almeno il 20% degli aventi diritto a voto (esclusi atleti e tecnici).

22.02 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che, dovrà tenersi entro i successivi 60 giorni, in accordo e con le modalità previste al precedente articolo 16.16. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

22.03 Nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

22.04 Le modifiche dello Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, da parte della Giunta Nazionale del CONI.

22.05 L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CONI ai fini del suo riconoscimento.

Art. 23 - Scioglimento della FITri

23.01 Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'art 21, terzo comma del Codice civile e dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Art. 24 – Il Presidente della Federazione

24.01 Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

24.02 Ha facoltà di partecipare a qualunque riunione degli Organi della Federazione, con esclusione di quelli di Giustizia e di Controllo.

24.03 Convoca e presiede, previa formulazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Federale, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

24.04 Invita, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio Federale, dirigenti, tesserati ed ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta da lui necessaria.

24.05 Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto,

24.06 Le funzioni esclusive del Presidente non sono delegabili. Nei casi di estrema urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla FITri, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente stesso e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale.

24.07 Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario.

24.08 Nei casi di impedimento definitivo, si ha l'immediata decadenza del Consiglio Federale. Il Vicepresidente Vicario, con le competenze limitate agli atti conservativi o indifferibili o di amministrazione è tenuto alla convocazione, secondo le procedure previste dallo Statuto, dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali, in accordo e con le modalità previste al precedente art. 16.16, che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine di 90 giorni a decorrere da quando l'impedimento sia risultato definitivo.

24.09 Il Presidente della FITri, può concedere la grazia, purché risulti scontata la metà della sanzione erogata. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva. Il provvedimento potrà essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

24.10 Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo anche del Vicepresidente Vicario subentrerà l'altro Vicepresidente.

24.11 Il Presidente è eletto, anche in caso di ballottaggio, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi comprese le schede bianche ad esclusione dei voti nulli.

24.12 Il Presidente e i membri degli Organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

24.13 I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente articolo 17.01.

Art. 25 - Il "Past" President

25.01 All'atto dell'insediamento, il Presidente Federale propone al Consiglio Federale di nominare il Presidente uscente quale "Past" President della FITri.

25.02 Il "Past" President partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, nonché alle Assemblee Nazionali.

25.03 Il "Past" President può ricevere dal Consiglio Federale incarichi di rappresentanza a livello nazionale o internazionale.

25.01 La carica è meramente onorifica e la sua durata è quadriennale. Alla scadenza può essere riconfermata, qualora il neo eletto Consiglio Federale non nomini il nuovo "Past" President nella persona del Presidente uscente.

Art. 26- Il Consiglio Federale

26.01 il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 membri, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con due separate e successive votazioni, secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 e a maggioranza di voti. Almeno due dei suoi componenti (di cui un uomo e una donna) devono essere eletti tra gli atleti ed almeno uno tra i tecnici sportivi.

26.02 Nel Consiglio Federale deve essere garantita la presenza di componenti di genere diverso comunque in misura non inferiore a 1/3 del totale dei componenti, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

26.03 Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione, o un suo delegato.

26.04 Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti due Vicepresidenti, scegliendoli fra i Consiglieri. Il Vicepresidente, eletto con il

maggior numero di voti avrà funzioni di vicario del Presidente, in caso di parità di voti, sarà Vicepresidente Vicario il più anziano di età. In caso di assenza del Vicepresidente Vicario, le sue funzioni sono assunte di diritto, dall'altro Vicepresidente,

26.05 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

26.06 Partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, Il Segretario della Commissione Nazionale Ufficiali Di Gara, ovvero, in sua assenza, altro membro da lui delegato della stessa Commissione, il quale può esprimere parere consultivo sulle questioni attinenti il settore Giudici di Gara.

26.07 I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

26.08 I Consiglieri federali, così come i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture nazionali e territoriali della Federazione, restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.

Art. 27- Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni

27.01 Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.

27.02 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i Revisori dei Conti. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

27.03 Il Consiglio Federale, di norma, deve riunirsi almeno 4 volte, nel corso dell'anno, ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 Consiglieri.

27.04 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, e/o e-mail almeno 7 giorni prima della data stabilita. La convocazione deve contenere data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

27.05 Il voto non è delegabile.

27.06 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice.

27.07 In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 28- Competenze del Consiglio Federale

28.01 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

28.02 In particolare:

- a) concorre a realizzare i fini di cui all'articolo 2;
- b) approva il bilancio di previsione della gestione federale -entro il 30 novembre di ciascun anno, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Il bilancio consuntivo riferito all'esercizio precedente deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno e comunque, entro la data di svolgimento dell'assemblea quadriennale elettiva;
- c) delibera i regolamenti federali, rimettendo per l'approvazione al CONI i regolamenti di attuazione dello Statuto, il regolamento di Giustizia e l'Appendice

Federale alla Norme Sportive Antidoping, nonché ogni ulteriore regolamento di cui all'art. 23, comma 11 dello Statuto CONI;

- d) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- e) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento, ad eccezione delle materie di sua esplicita competenza e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale;
- f) se delegato dal CONI, delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, Associazioni ed Organismi sportivi, e ne approva gli statuti e le relative variazioni, provvede, inoltre, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società, Associazioni;
- g) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- h) delibera gli importi di tutte le quote, le tasse federali e le pene pecuniarie;
- i) determina le dotazioni finanziarie degli organi territoriali per assolvere i loro compiti e funzioni;
- j) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'articolo 16, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- k) nomina i Delegati Regionali e Provinciali, con facoltà di revoca in caso di mancato funzionamento;
- l) costituisce Commissioni di lavoro e di studio, nominandone i componenti, per il migliore svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;
- m) nomina i componenti degli Organi di Giustizia, con esclusione di revoca anticipata se non per giusta causa;
- n) concede l'amnistia e l'indulto, previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che non sono applicabili per le violazioni della normativa antidoping, prefissando i limiti del provvedimento;
- o) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, non esclusivi;
- p) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei propri organi direttivi;
- q) provvede per accertate gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la costituzione degli Organi;
- r) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello statuto e dei regolamenti.

28.03 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

Art. 29- Decadenza del Consiglio Federale

29.01 La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

29.02 In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale, quest'ultimo resterà in prorogatio, limitata agli atti conservativi o indifferibili o

di ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata, secondo le procedure previste dallo Statuto, in accordo e con le modalità previste al precedente art. 16.16 e che dovrà comunque tenersi entro e non oltre il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di efficacia delle dimissioni. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario l'ordinaria amministrazione sarà condotta dal Vicepresidente Vicario, unitamente al Consiglio Federale.

29.03 In caso di impedimento definitivo del Presidente, la disciplina da seguire è quella prevista nell'articolo 24, 8° comma.

29.04 Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, al quale in regime di prorogatio la competenza è limitata per gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche da convocarsi e tenersi nei termini di cui al secondo comma. Sono considerate contemporanee le dimissioni presentate nell'arco temporale di sette giorni.

29.05 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

29.06 La decadenza del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti e comporta la decadenza di tutte le nomine dallo stesso effettuate.

Art. 30 - Integrazione del Consiglio Federale

30.01 In caso di dimissioni, decadenza, o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano agli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

30.02 Nell'ipotesi in cui l'integrazione di cui al precedente comma non fosse possibile e non risulti compromessa la funzionalità dell'Organo stesso, si dovrà procedere a nuove elezioni che potranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea utile. In caso contrario, cioè se risulta compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, allora si deve obbligatoriamente celebrare un'Assemblea Straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

Art. 31 - Il Collegio dei Revisori dei Conti - Composizione

31.01 Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.

31.02 È proclamato Presidente del Collegio il candidato a tale carica che abbia conseguito il maggior numero di suffragi.

31.03 In caso di parità di voti, precede in graduatoria il candidato più anziano di età.

31.04 I componenti del Collegio devono essere iscritti all'Albo degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili.

31.05 Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti con la durata del quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art. 32-Attribuzioni

32.01 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità sulla gestione economico finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.

32.02 Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:

- ✓ controlla la gestione amministrativa della Federazione; accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- ✓ verifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa nonché l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ed esamina i conti resi dalle strutture periferiche;
- ✓ redige una relazione al bilancio di previsione ed al rendiconto consuntivo nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
- ✓ vigila sulla puntuale osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

32.03 I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono collegialmente o anche individualmente se delegati dal Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e le strutture centrali o periferiche della Federazione.

32.01 Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33 - Modalità di Funzionamento

33.01 Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente.

33.02 Il Collegio è presieduto dal suo Presidente o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal componente effettivo con maggiore anzianità nella carica, ovvero in caso di pari anzianità, dal più anziano di età.

33.03 Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

33.04 Delle riunioni è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni.

33.05 I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, cui devono essere formalmente invitati a partecipare.

33.06 Per le sostituzioni e le Integrazioni valgono le disposizioni di cui all'art. 24.01 del Codice civile, in quanto applicabili. In caso di decadenza valgono le disposizioni di cui all'art. 31.

Art. 34- Il Segretario Generale

34.01 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.

34.02 Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

34.03 Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dal Regolamento di amministrazione e contabilità;

- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla Federazione;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento;
- d) provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della Federazione;
- e) predispone il bilancio consuntivo e quello di previsione;
- f) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- g) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- h) stabilisce i programmi, di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

SEZIONE II ORGANI TERRITORIALI

Art. 35 - Organi Periferici della FITri - Competenze

35.01 Gli organi periferici rappresentano la FITri ai fini sportivi nel territorio di competenza. In armonia con gli indirizzi ed i principi fissati dagli organi centrali; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento del triathlon e delle altre discipline federali, nonché la diffusione della pratica sportiva.

35.02 Gli organi periferici, inoltre, hanno le seguenti attribuzioni:

- ✓ attuare le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della FITri, di cui hanno la rappresentanza, ai soli fini sportivi, nel loro ambito territoriale;
- ✓ amministrare i fondi messi a disposizione dagli organi centrali, secondo le norme federali;
- ✓ organizzare l'attività demandata a livello periferico.

Art. 36- il Delegato Regionale

36.01 Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale, il quale dura un quadriennio, con la finalità, d'incrementare l'attività federale,

36.02 Questi ha l'obbligo di inviare alla Federazione annualmente una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti di competenza.

Art 37 - Il Delegato Provinciale

37.01 Il Consiglio Federale, sentito il parere delle Società affiliate, può nominare in ciascuna provincia un Delegato Provinciale, il quale dura in carica un quadriennio con la finalità di incrementare l'attività federale.

37.02 Questi ha l'obbligo di inviare alla Federazione annualmente una relazione sullo sviluppo organizzativo provinciale, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti di competenza,

37.03 Nelle Province di Trento, Bolzano e nella Valle d'Aosta vengono costituiti Organi Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli Organi Territoriali a livello Regionale.

Art. 38 - L'Assemblea Regionale

38.01 L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati, con sede nel territorio della Regione aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserati alla FITRI nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati eletti in seno alle Società che hanno sede nell'ambito della Regione, aventi diritto al voto.

38.02 È indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

38.03 L'Assemblea Regionale elettiva deve essere tenuta almeno 90 giorni prima della corrispondente Assemblea Nazionale.

38.04 Essa è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita agli aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita. In caso di Assemblea Straordinaria il termine è ridotto a 20 giorni.

38.05 A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle società aventi diritto al voto appartenenti alla Regione che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio regionale, o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale stesso, deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione straordinaria.

38.06 Nelle Assemblee Regionali sono ammesse deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società, votanti;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.

38.07 La delega, depositata presso la Segreteria alla data di svolgimento dell'Assemblea, è redatta in forma scritta su carta intestata o con timbro in calce, deve essere rilasciata dal Presidente o legale rappresentante dell'Associazione/Società dell'affiliato e deve contenere a pena di inammissibilità le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa e la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. Il Presidente, i Consiglieri Regionali ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società o associazioni né direttamente né per delega.

38.08 I quorum per la validità delle Assemblee e per l'approvazione della Relazione di cui all'art. 39.01, lett. b), sono gli stessi di quelli contemplati per l'Assemblea Nazionale.

38.09 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 39 -Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

39.01 L'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
- b) vota la relazione tecnico-morale e le linee programmatiche del Comitato Regionale predisposta dal Consiglio Regionale;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

39.02 L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 29 e 30.

Art. 40 - Il Presidente del Comitato Regionale

40.01 Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 e segg. del presente Statuto e, di quelle del Regolamento Organico.

40.02 In materia di presentazione delle candidature si applica il successivo art.52.

40.03 Il Presidente del Comitato regionale rappresenta ai soli fini sportivi la FITri nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

40.04 Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché, nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della FITri.

Art. 41- Il Comitato Regionale

41.01 Il Comitato Regionale si costituisce in tutte le Regioni in cui sono presenti almeno 10 Affiliati aventi diritto a voto.

41.02 Assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.

41.03 Il Consiglio federale provvede per accertate gravi irregolarità di gestione, in caso di constatata impossibilità di funzionamento o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario straordinario, il quale entro 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi.

Art. 41bis - Il Consiglio Regionale

41 bis.01 Il Consiglio Regionale è costituito da 5 componenti di cui almeno uno deve essere un atleta e almeno uno deve essere un tecnico in possesso dei previsti requisiti.

41 bis.02 Esso è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti a controllo di legittimità del Consiglio Federale secondo le norme ed i regolamenti federali.

41 bis.03 Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

SEZIONE III ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 42 - Principi Informatori della Giustizia Federale

42.01 La Giustizia federale è uniformata ai "principi di giustizia sportiva" emanati dal CONI e al Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del CONI.

Tutti i procedimenti di giustizia disciplinati dal Regolamento di giustizia federale assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.

I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva.

42.02 Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, primi fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare ai concetti di "lealtà e correttezza" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione, sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia e disciplina, aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale,

42.03 È prevista la possibilità di adire gli organi di giustizia da parte del singolo tesserato e/o affiliato per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

È sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari. Le controversie sono discusse in pubblica udienza. Le decisioni devono essere sempre motivate, anche se succintamente. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

42.04 Sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del giudice, nonché l'obbligo di astensione negli stessi casi. È, inoltre, garantita la revisione del giudizio.

42.05 I componenti degli organi di giustizia federale e dell'Ufficio della Procura sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia. Agiscono, in condizioni di piena indipendenza, autonomia e terzietà, assicurate da specifiche norme; durano in carica quattro anni (quadriennio olimpico) e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte, il mandato non può essere revocato se non per giusta causa. I componenti gli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della stessa FITri. La FITri assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi medesimi. Gli Organi di Giustizia restano in carica per l'intera durata del

loro mandato e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportano la decadenza del Consiglio Federale,

42.06 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti degli organi di Giustizia Federale, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- e) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

42.07 La Giustizia Federale è amministrata in base al "Regolamento di Giustizia" deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, che disciplina i termini, le modalità e le procedure della giustizia federale.

42.08 I componenti degli Organi di Giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

42.09 I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia e Disciplina, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'Indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale ed agli Arbitri operanti nella FITri.

42.10 La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la FITri è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

42.11 In materia di Doping, si rimanda integralmente alle Norme Sportive Antidoping e alle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, nonché alla legislazione statale vigente. I provvedimenti di amnistia, grazia e indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

42.12 La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva, per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 43 - Competenza dei Giudici sportivi

43.01 Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale, la Federazione si riserva la nomina di Giudici Sportivi Territoriali.

43.02 Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente; devono avere conseguito la laurea in giurisprudenza e avere comprovata competenza ed esperienza nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

43.03 Durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

43.04 Il Consiglio federale determina il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze della FITri. In caso di nomina di più soggetti con la qualifica di Giudice sportivo nazionale, con il medesimo atto il Consiglio federale determina i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

43.05 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.

43.06 Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali giudicano in composizione monocratica. Avverso le loro decisioni è ammesso reclamo al Tribunale Federale quale organo di seconda istanza entro il termine di cinque giorni, che in ogni caso decorre dalla pubblicazione sul sito istituzionale della decisione stessa.

Art. 44- - Il Tribunale Federale

44.01 Il Consiglio federale nomina sei membri del Tribunale Federale e due membri supplenti. Individua fra i titolari il Presidente. Qualora il Presidente titolare sia assente o non faccia parte del collegio in una singola controversia, assume le funzioni di Presidente il consigliere titolare anziano.

44.02 Il Tribunale Federale ha sede presso la Federazione, ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

44.03 Il Tribunale Federale giudica in composizione collegiale. Avverso le decisioni del Tribunale Federale, le parti o il procuratore federale possono proporre appello innanzi alla Corte Federale di Appello nel termine di giorni 15, secondo la procedura prevista dall'art. 31 del regolamento di Giustizia FITri.

44.04 Il Tribunale Federale è competente a decidere nei procedimenti di primo grado (commi 2 e 3 art.42 dello Statuto); assume provvedimenti di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 51 del regolamento di Giustizia FITri; decide in seduta congiunta con la CFA sulle richieste di ricusazione ai sensi dell'art. 32.03 lett. b) del regolamento di Giustizia FITri; provvede alla nomina dei componenti il Collegio Arbitrale nei casi previsti dall'art 78.03 del regolamento di Giustizia FITri, Opera come giudice di seconda istanza per le decisioni assunte dal Giudice sportivo.

Art. 45 – La Corte Federale d'Appello

45.01 La Corte Federale d'Appello è composta da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti e resta in carica, per il periodo di quattro anni. Tutti i membri della Corte, compreso il Presidente, sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

45.02 Il quorum della Commissione è costituito da tre membri, siano essi effettivi o supplenti, tra i quali sia presente il Presidente della Corte o, in sua assenza, il membro più anziano di età che lo sostituisce nella funzione,

45.03 La Corte Federale d'Appello giudica a maggioranza dei propri membri effettivi o supplenti sugli appelli avverso le decisioni del Tribunale Federale, nei casi e con le modalità previste

dal Regolamento di Giustizia stesso, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire.

45.04 È competenza della Corte Federale d'Appello la concessione, su richiesta dell'interessato ed ove ne ricorrano i presupposti, della riabilitazione.

45.05 La Corte Federale d'Appello non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

45.06 Inoltre la Corte Federale di Appello svolge funzioni consultive del Consiglio Federale e fornisce pareri obbligatori sulle questioni attinenti all'interpretazione autentica delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali.

45.07 La Corte Federale d'Appello, su ricorso degli interessati, giudica la legittimità delle assemblee federali. In questa materia la Corte decide in unico grado ed in via definitiva.

Art. 46- La Commissione Federale di Garanzia

46.01 La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre membri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- b) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

46.01 Per le competenze e quanto quivi non specificato si rinvia al Regolamento di Giustizia FITri.

Art. 47- Il Procuratore Federale

47.01 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del procuratore federale per promuovere l'azione disciplinare a sanzionare gli illeciti e le violazioni disciplinari previste dallo Statuto e dalle norme federali. Il procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia federali. L'Ufficio del procuratore si compone del procuratore federale ed eventualmente di uno o più sostituti procuratori. È nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I sostituti procuratori sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

47.02 Le funzioni del procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero

mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Su denuncia da parte di qualsiasi organo federale e/ o tesserato e/o affiliato o d'ufficio, qualora sia venuta a conoscenza di violazioni disciplinari, il Procuratore federale compie indagini preliminari a conclusione delle quali formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvede all'archiviazione, previa comunicazione alla Procura Generale del CONI, in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per l'inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa in giudizio, o anche quando l'illecito sia altrimenti estinto.

47.03 Il procuratore federale e i sostituti in nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

47.04 Il Procuratore Federale non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

47.05 Il Procuratore Federale coopera con la Procura generale dello Sport istituita presso il CONI per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

CAPOIII COMMISSIONE NAZIONALE UFFICIAI DI GARA

Art. 48 - La Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNU)

48.01 L'Organo di Gestione degli Ufficiali di Gara è rappresentato dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (CNU), che si avvale dei Responsabili di Area (RA) per il coordinamento sul territorio nazionale. La CNU è responsabile per il funzionamento amministrativo, regolamentare, formativo e disciplinare del corpo nazionale degli Ufficiali di Gara, di seguito per brevità (Ufficiali). È l'organo massimo riconosciuto dagli Ufficiali e ha il compito di gestire l'organizzazione e la crescita professionale degli Ufficiali della Federazione Italiana Triathlon. Per il raggiungimento degli obiettivi, la CNU si suddivide nei seguenti ruoli disciplinati dal Regolamento Ufficiali di Gara:

- ✓ Segretario Nazionale
- ✓ Responsabile Degli Ufficiali Di Gara Internazionali
- ✓ Responsabile Dei Delegati Tecnici
- ✓ Designatore Nazionale

48.02 Fatto salvo quanto espressamente previsto dal comma precedente, per la disciplina dell'intera materia si fa rinvio al Regolamento Ufficiali di Gara.

TITOLO IV CARICHE FEDERALI

Art. 49 - Requisiti di Eleggibilità

49.01 Sono eleggibili alle cariche federali solo coloro che, al momento della candidatura:

- a) siano cittadini italiani;
- b) abbiano conseguito la maggiore età;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) siano tesserati con la FITri al momento della presentazione della candidatura; tale requisito non è richiesto per i componenti gli organi di giustizia o di controllo;
- e) per i tecnici, che siano in attività o che siano stati tesserati, nell'ultimo decennio, per almeno due anni nella propria categoria;
- f) per gli atleti che siano in attività o che siano stati tesserati, nell'ultimo decennio, per almeno due anni nella propria categoria e che abbiano partecipato ad almeno una gara nazionale di Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Triathlon Invernale o Winter Triathlon, Cross Triathlon, Paratriathlon, Aquabike, Swimrun e Hyathlon inserita nel calendario federale;
- g) non siano stati assoggettati da parte di una Federazione sportiva nazionale, da parte dell'organismo sportivo Internazionale di riferimento purché unico, da Discipline sportive associate, da Enti di Promozione Sportiva del CONI nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, a squalifiche od Inibizioni definitive complessivamente superiori ad un anno,

49.02 Sono ineleggibili alle cariche federali:

- a) tutti coloro il cui reddito derivi per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FITri;
- b) quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate o con altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
- e) chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

49.03 Il soggetto radiato da altra federazione ha il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo ed è dunque ineleggibile, benché possa praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicate al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

49.04 La mancanza dei requisiti di eleggibilità o la sussistenza di cause di ineleggibilità di cui ai precedenti commi accertate o verificatesi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica;

49.05 Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 49,01, lettere a), b), e) e che siano iscritti all'Ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti.

49.06 Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale CONI.

Art. 49 bis - Gratuità delle cariche

49bis.01 Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito. È prevista un'indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale.

Art. 50 - Incompatibilità

50.01 La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e periferica.

50.02 La carica di Presidente della Federazione e di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.

50.03 Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia previste dal presente Statuto, nonché quelle di Ufficiale di gara sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sodale.

50.04 La qualifica di Ufficiale di Gara è, altresì, incompatibile con la qualifica di Tecnico Sportivo.

50.05 Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

50.06 Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.

50.07 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa, in caso di mancata opzione, si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 51- Durata delle Cariche

51.01 Tutte le cariche federali hanno durata di 4 anni e cessano allo scadere del quadriennio olimpico.

51.02 Le cariche elettive assunte nelle assemblee infraquadriennali cessano comunque, allo scadere del quadriennio olimpico.

Art. 52 – Candidature

52.01 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono darne comunicazione scritta al Presidente federale a mezzo lettera raccomandata, PEC o deposito a mano, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.

52.02 A pena di inammissibilità la candidatura deve essere individuale e deve indicare la categoria - consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico -per la quale si intende proposta. Non sono cumulabili più candidature anche se per cariche diverse. Per la carica di Presidente della federazione non occorre indicare la categoria di riferimento.

52.03 È sancito il divieto di candidatura, nella medesima sessione assembleare, a più di una carica federale.

52.04 Avverso la non ammissione della candidatura è possibile presentare ricorso alla Corte federale di Appello, secondo le modalità e le procedure disciplinate dal Regolamento Organico e dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO V PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 53 - Patrimonio

53.01 Il Patrimonio della FITri è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

53.02 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 54 - Esercizio Finanziario

54.01 L'esercizio finanziario della FITri coincide con l'anno solare.

54.02 La gestione finanziaria spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità; tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio federale. Si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale e trasmesso al CONI nei termini dallo stesso stabiliti, per la prescritta approvazione, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente federale, quest'ultima predisposta unitamente al Consiglio Federale.

54.03 Fermo il controllo contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate, è effettuato da una primaria società di revisione.

54.04 Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI sono trasmessi a tutte le Associazioni e Società Sportive aventi diritto a voto.

54.05 In caso di costituzione di società strumentali allo svolgimento dei compiti federali il bilancio delle suddette è inviato al CONI in allegato al bilancio federale ai fini dell'approvazione di quest'ultimo nonché inviato a tutte le Associazioni e Società Sportive aventi diritto a voto.

54.05 I bilanci sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali e devono essere sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

54.06 I bilanci devono essere pubblicati, entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito internet della Federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati anche il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

54.07 Ove esistano società strumentali, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste sopra. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

TITOLO VI NORME GENERALI

Art. 55 - Collegio di Garanzia dello Sport

55.01 Il Collegio di Garanzia dello Sport è l'organo di ultimo grado della giustizia sportiva ed è autonomo e indipendente. È istituito presso il CONI ed è da questo disciplinato conformemente al proprio statuto.

55.02 Al Collegio di Garanzia dello Sport è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnica-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

55.03 È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

55.04 Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione Impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte, in tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

55.05 Nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport e inoltre istituita la Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, alla quale è demandata in via esclusiva la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Art. 56 – Arbitrato federale

56.01 Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

56.02 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del Tribunale federale.

56.03 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È, comunque, valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di

tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

56.011 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 57- Disposizioni di Attuazione

57.01 Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione e alla pratica del Triathlon, sono dettate dai Regolamenti Federali emanati dal Consiglio Federale.

57.02 Le normative federali, di competenza ex art. 23 dello Statuto CONI, per diventare esecutive necessitano dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Art. 58 – Efficacia del Presente Statuto

58.01 Le norme del presente Statuto, deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria, entreranno in vigore dopo la conclusione dell'iter approvativo previsto dalle vigenti disposizioni e dall'approvazione da parte dei competenti organi di legge.